

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 24/02/2026

FATTO

I clienti, coeredi del defunto sig. G.B., il 17/04/2025 hanno trasmesso all'intermediario la documentazione successoria completa; l'intermediario ha comunicato di aver omesso, per errore, l'inclusione di una parte dei titoli intestati al *de cuius*, richiedendo la presentazione di una dichiarazione integrativa; pur avendo riconosciuto formalmente l'errore, l'intermediario ha mantenuto il vincolo anche sui titoli già dichiarati e regolarmente assoggettati a imposizione, subordinandone lo svincolo al completamento della dichiarazione integrativa. Nonostante due reclami già inoltrati, l'intermediario, pur dichiarando genericamente la propria disponibilità, ha gestito la pratica in modo non trasparente, mantenendo un blocco totale privo di giustificazione.

Chiedono lo svincolo dei beni già dichiarati in successione e della quota del 50%, della coniuge superstite del *de cuius*, oltre a interessi.

L'intermediario controdeduce che: a seguito dell'omissione iniziale – rilevata dai clienti e successivamente riscontrata anche dall'intermediario in sede di svincolo dei rapporti intestati al defunto – è stato necessario predisporre una nuova attestazione completa dei titoli mancanti, al fine di procedere all'integrazione della dichiarazione di successione; tale attestazione è stata consegnata ai clienti, dichiarando inoltre la disponibilità a rimborsare gli eventuali maggiori costi sostenuti dagli eredi; per ragioni di semplificazione operativa, la filiale ha proposto ai clienti di procedere allo svincolo complessivo di tutti i rapporti contestualmente alla presentazione dell'integrazione della

dichiarazione, trattandosi di operazione affidata a un soggetto esterno e caratterizzata da tempistiche non brevi; i clienti non hanno collaborato attivamente alla definizione della pratica, omettendo di sottoscrivere la documentazione consegnata e rendendosi irreperibili alle successive comunicazioni telefoniche ed e-mail.

Conferma la disponibilità a procedere allo svincolo dei rapporti già inseriti nella dichiarazione di successione; non può invece procedere allo svincolo dei beni non dichiarati, i quali devono essere ricompresi nella richiesta di integrazione, poiché il Testo Unico sulle Successioni preclude la consegna dei beni fino alla presentazione della dichiarazione di successione o della relativa integrazione.

Chiede il rigetto della domanda riferita ai beni non dichiarati e il rigetto della domanda di interessi. I clienti replicano che non corrisponde al vero che si siano resi irreperibili e che non abbiano collaborato alle operazioni di svincolo; hanno consegnato la dichiarazione di successione iniziale in data 17/4/2025; il 14/11/2025 trasmettevano all'intermediario la dichiarazione di successione integrativa; il 18/11/2025 l'intermediario comunicava di aver ottenuto l'autorizzazione allo svincolo complessivo dei rapporti, subordinandone tuttavia l'esecuzione a ulteriori "indicazioni operative", senza che ad oggi sia seguito alcun trasferimento; il 3/12/2025 inviavano un ulteriore sollecito; l'intermediario richiama il Testo Unico sulle Successioni al fine di escludere la propria responsabilità per il ritardo ma tale richiamo è inconferente in quanto le richieste dei ricorrenti hanno riguardato sin dall'inizio lo svincolo dei rapporti già dichiarati e fiscalmente assolti, nonché la quota della coniuge superstite, che non rientra nell'asse ereditario; la richiesta di riconoscimento degli interessi legali è pienamente fondata e il danno da ritardo è maturato ed è imputabile integralmente all'intermediario. L'intermediario controreplica che: soltanto in data 30/10/2025 due dei clienti, i sig.ri D.B. e D.R.B., si sono recati in filiale per sottoscrivere la quietanza e i modelli di giroconto, l'assenza dell'altra cliente, sig.ra R.S. ha impedito di completare le sottoscrizioni; la mancata compilazione non è quindi dipesa – a differenza di quanto vorrebbe far credere la controparte – dal fatto che i clienti abbiano sottoposto delle richieste di chiarimento; conferma la propria disponibilità a procedere allo svincolo di tutti i rapporti, previo completamento delle formalità necessarie, che richiedono la collaborazione dei clienti.

DIRITTO

I clienti, in qualità di coeredi del titolare di alcuni rapporti intrattenuti con l'intermediario convenuto, chiedono lo svincolo dei beni già dichiarati in successione, lo svincolo della quota del 50% spettante alla coniuge del de cuius e interessi legali per il mancato svincolo.

Le domande fanno genericamente riferimento a "beni" di cui il Collegio non può avere alcuna contezza. Nessuna evidenza utile a tal fine è stata infatti versata in atti: non la dichiarazione di successione originaria (del mese di aprile del 2025 c.a.), né la dichiarazione di successione integrativa (verosimilmente del novembre 2025), né una dichiarazione di consistenza o altre evidenze, quali ad esempio estratti conto, ecc.

Secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro, il ricorrente è tenuto a perimetrare l'oggetto della controversia, formulando una domanda specifica quanto al petitum e alla causa petendi e producendo la documentazione a supporto. In assenza di tali condizioni, il Collegio non può procedere a una completa e circostanziata ricostruzione dei fatti, idonea a ricostruire gli accadimenti e a evidenziare le rispettive responsabilità delle parti, se non svolgendo una funzione consulenziale, estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF (Coll. Napoli, dec. n. 2339/2014, Coll. Bari, dec. n. 27340/2018 Coll. Roma, dec. n. 4389 del 14.03.2022). Sebbene il rito dinanzi all'Arbitro bancario finanziario sia caratterizzato da una maggiore informalità rispetto ai procedimenti instaurati presso l'autorità giudiziaria ordinaria, resta l'indefettibile esigenza che, tanto il petitum quanto la causa petendi siano, seppur in forma atecnica, comunque individuati o individuabili, dovendosi ritenere senz'altro applicabili anche al

procedimento de quo i requisiti della domanda stabiliti dall'art. 163, comma terzo, nn. 3) e 4) c.p.c. (ai sensi del quale l'atto di citazione deve contenere la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e le relative conclusioni).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE